



## **Decreto Dirigenziale n. 212 del 04/09/2014**

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI EBOLI (SA) - CONCESSIONE DEL TERRENO DEMANIALE DI MQ. 830 UBICATO ALLA LOCALITA' SCORZIELLO, COSTITUITO DA UN TRATTO DI CANALE IRRIGUO DISMESSO DI MQ 760, INDIVIDUATO IN CATASTO AL FOGLIO 41, POSTO TRA LE PARTICELLE NN. 8 E 9 E DA UN'ULTERIORE AREA DEMANIALE DI MQ 70, INDIVIDUATA IN CATASTO AL FOGLIO 41, PART. N. 68 (PARTE), PER USO AGRICOLO. DITTA: SOCIETA' AGRICOLA MICROSUD S.S. DI BELLINA SANTO E NERVI STEFANO - PRAT. 2478 BD

**IL DIRIGENTE DELL' U. O. D. GENIO CIVILE DI SALERNO PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE****PREMESSO**

- a) Che con istanza acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 14.11.2013, prot. 780312 la Società Agricola Microsud S.S. di Bellina Santo e Nervi Stefano con sede in Trescore Balneario (BG), via Paglia 19/D, Partita IVA 03662080161, a nome del suo rappresentante legale Bellina Santo nato a Albano Sant'Alessandro (BG) il 16.03.1954, C.F. BLL SNT 54C16 A129D, ha chiesto la concessione del terreno demaniale di mq. 760 ubicato alla località Scorziello, costituito da un tratto di canale irriguo dismesso, individuato nel NCEU del comune Eboli al foglio 41, posto tra le particelle nn. 8 e 9, ad uso agricolo;
- b) Che con nota prot. n. 831404 del 04.12.2013 questa U.O.D. ha comunicato alla ditta richiedente l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 e s.m. e i., e nell'indicare tutti i dati e notizie prescritti per legge ha chiesto al Consorzio di Bonifica in Destra del fiume Sele e al comune di Eboli, per quanto di competenza, se vi fossero motivi ostativi al rilascio della concessione in uso dell'area demaniale in argomento;
- c) Che al fine di poter verificare la possibilità di rilasciare il richiesto provvedimento concessorio, funzionari di questa U.O.D. in data 09.01.2013 hanno eseguito sopralluogo in zona appurando che sui luoghi non vi era più alcuna traccia dell'originario canale di bonifica;
- d) Che il comune di Eboli con nota prot. 3930 del 29.01.2014 acquisita al protocollo regionale al n.80543 del 04.02.2014, ha comunicato il proprio parere favorevole al rilascio della concessione d'uso per l'area demaniale in argomento;
- e) Che con nota n. 399 del 06.02.2014, acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 10.02.2014, prot. n. 95512, il Consorzio di Bonifica in Destra del fiume Sele ha espresso il proprio nulla osta alla concessione dell'area demaniale de quo;
- f) Che questa U.O.D., con nota prot. n. 312356 del 07.05.2014, nel comunicare alla ditta richiedente l'accoglimento della richiesta di concessione avanzata, ha chiesto la corresponsione delle l'indennità di occupazione pregresse relative agli anni 2013-2014 nonché la costituzione del deposito cauzionale;
- g) Che con istanza del 14.05.2014 acquisita al protocollo regionale in data 20.05.2014, n.344766 il sig. Bellina Santo, in qualità di socio amministratore della Società Agricola Microsud S.S. di Bellina Santo e Nervi Stefano, ha chiesto la concessione di un'ulteriore area demaniale di mq 70, individuata in catasto al foglio 41, porzione della particella n.68;
- h) Che previo ulteriore sopralluogo effettuato in data 26.06.2014 dal quale è emerso l'assoluta mancanza di funzionalità idraulica dell'area demaniale richiesta, con nota prot. 496097 del 16.07.2014 questa U.O.D. ha comunicato alla società richiedente il definitivo parere favorevole all'accoglimento della richiesta di concessione per l'intera area demaniale di complessivi mq 830, chiedendo contestualmente la corresponsione delle indennità di occupazione pregressa per il biennio 2013-2014 di € 356,17 nonché la costituzione del deposito cauzionale di € 318,72;

**CONSIDERATO**

- a) Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento dell'importo di € 356,17, come indennità di occupazione dovute per gli anni 2013-2014, codice tariffa 1517, comprensivo della tassa regionale di cui all'art. 1 della L. R. n. 1/72 e s. m. e i., con due distinti versamenti, il primo di € 326,37 effettuato in data 09.05.2014, VCYL 0151, c/o l'Ufficio Postale n. 57/331, il secondo di € 29,80 effettuato in data 18.07.2014, VCYL 0179, c/o l'Ufficio Postale n. 57/331, entrambi sul C/C n. 21965181, intestato alla Regione Campania Servizio Tesoreria - Napoli;
- b) Che la ditta richiedente ha provveduto altresì alla costituzione del deposito cauzionale, codice tariffa 1519, dell'importo di € 318,72, con due distinti versamenti, il primo di € 291,84 effettuato in data 09.05.2014, VCYL 0152, c/o l'Ufficio Postale n. 57/331, il secondo di € 25,88 effettuato in data 18.07.2014, VCYL 0180, c/o l'Ufficio Postale n. 57/331, entrambi sul C/C n. 21965181, intestato alla Regione Campania Servizio Tesoreria - Napoli;
- c) Che tutti i soci della Società Agricola Microsud S.S. di Bellina Santo e Nervi Stefano, sigg.ri Bellina Santo, Nervi Stefano, Busana Raffaella e Busana Cinzia hanno prodotto dichiarazione

- sostitutiva di certificazione in riferimento alla loro posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- d) Che nell'ambito della rivisitazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del fiume Sele il cespite demaniale in argomento insiste in zona catalogata P\_utr1 nella Carta della Pericolosità da Frana ed in area R\_utr1 nella Carta delle Aree a Rischio da Frana;
- e) Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area.

## VISTO

- il Regio Decreto n. 368 del 08.05.1904;
- il Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la Legge Regionale n. 1 del 26.01.1972;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24.07.1977;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la Legge n. 241 del 07.08.1990;
- l'art. 10 della Legge n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- il Decreto Legislativo n.112 del 31.03.1998;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2000;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
- la Legge Regionale n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2075 del 29.12.2002;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 15.11.2011 e s.m. e i. "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- la Legge Regionale n. 3 del 16.01.2014;
- la Legge Regionale n. 4 del 16.01.2014;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 92 del 01.04.2014.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Antonio Lapertosa e dalle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato, nella qualità di Responsabile del Procedimento

## DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate di rilasciare alla Società Agricola Microsud S.S. di Bellina Santo e Nervi Stefano con sede in Trescore Balneario (BG), via Paglia 19/D, Partita IVA 03662080161, rappresentante legale Bellina Santo nato a Albano Sant'Alessandro (BG) il 16.03.1954, C.F. BLL SNT 54C16 A129D, la concessione del terreno demaniale di mq. 830 ubicato alla località Scorziello, costituito da un tratto di canale irriguo dismesso di mq 760, individuato nel NCEU del comune Eboli al foglio 41, posto tra le particelle nn. 8 e 9 e da un'ulteriore area demaniale di mq 70, individuata nel NCEU del comune Eboli al foglio 41, particella n.68 (parte);

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

**Art. 1** – il cespite demaniale in argomento, così come sopra individuato e come rappresentato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questa U.O.D., è dato in concessione ad uso agricolo.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione;

c) la realizzazione di opere e di manufatti anche di tipo precario.

**Art. 2** - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2014 e scadenza il 31.12.2019. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo, a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

**Art. 3** - la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone, codice tariffa 1517, che per l'anno 2014 è stabilito in € 176,87, comprensivo della Tassa Regionale del 10%, e che sarà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale corrisposto di € 318,72, pari al doppio del canone annuo base, codice tariffa 1519, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta dell'interessato, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

**Art.4** - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale vigente, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno - sul C/C n. 21965181, codice tariffa 1517, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli - rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

**Art.5** - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

**Art.6** - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

**Art.7** - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

**Art.8** - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

**Art.9** - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 368 del 08/05/1904 e n. 523 del 25/07/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

**Art.10** - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 368/1904 e n.523/1904 che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

**Art.11** - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

**Art.12** - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

**Art.13** - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

**Art.14** - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

**Art.15** - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione da inviare all'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;

**Art.16** - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

**Art.17** - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

**Art.18** - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato, urbanistiche e, ove occorra, quelle del codice civile;

**Art.19** - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

**Art.20** - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

**Art.21**- il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di gg. 60 dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di gg. 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato, per competenza in via telematica:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali;
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile;
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- all'UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale – BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.vo n.33/2013;
- all'UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali.

Tramite PEC

- all'Agenzia del Demanio, Filiale Campania;
- al Comune di Eboli (SA).

In forma cartacea:

- alla Società Agricola Microsud S.S. di Bellina Santo e Nervi Stefano.

Il Dirigente  
Biagio FRANZA